



COMUNE DI PAPOZZE

Provincia di Rovigo

Comune del Parco Regionale Veneto del Delta del Po

C.A.P. 45010 - Tel. 0426/44230 - Fax 0426/44640 - Codice fiscale 81001580299 - Partita IVA 00226990299
E-Mail: papozze@comune.papozze.ro.it



Prot. n. 0951 del 02.03.2020

ORDINANZA SINDACALE N. 07/2020 del 02.03.2020

Oggetto: URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS (COVID-2019) FINO ALLE ORE 24:00 DEL 08.03.2020.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 01.03.2020 n. 52, il quale prevede misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto;

Vista l'Ordinanza sindacale n. 06/2020 del 01.03.2020 con la quale si prorogavano fino alle ore 14:00 del 02.03.2020 le misure di contenimento, a titolo precauzionale, anche nel comune di Papozze, al fine di limitare la diffusione del contagio da COVID19, di seguito elencate:

1. La sospensione delle manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi in luogo pubblico o privato sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva, religiosa, discoteche e locali notturni, che comportano l'afflusso di pubblico;
2. Sospensione delle attività di palestre pubbliche e private ed ogni attività presso il Palazzetto dello Sport, dell'impianto sportivo e della palestra presso le scuole, con esclusione degli allenamenti delle società sportive che non prevedano concentrazione di persone;
3. Sospensione delle messe festive e feriali, ad esclusione dei matrimoni ed esequie a condizione che vi sia la partecipazione dei soli familiari;
4. La chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado e l'università per anziani, salvo le attività formative svolte a distanza;
5. Sospensione dei servizi di apertura al pubblico della biblioteca comunale e degli altri istituti e luoghi della cultura;
6. All'Opera Pia "Francesco Bottoni" di limitare l'accesso dei visitatori agli ospiti;

RAVVISATA la necessità di revocare l'Ordinanza sindacale n. 06/2020 del 01.03.2020 sostituendola, con il presente provvedimento di recepimento delle indicazioni riportate all'art. 2 del D.P.C.M. del 01.03.2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 01.03.2020 n. 52.

VISTO l'art. 50, comma 5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale recita quanto segue *in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.*

VISTO lo Statuto del Comune di Papozze.

ORDINA

1. Di revocare l'Ordinanza sindacale n. 06/2020 del 01.03.2020;
2. La sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all'8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse;



COMUNE DI PAPOZZE

Provincia di Rovigo

Comune del Parco Regionale Veneto del Delta del Po

C.A.P. 45010 - Tel. 0426/44230 - Fax 0426/44640 - Codice fiscale 81001580299 - Partita IVA 00226990299

E-Mail: papozze@comune.papozze.ro.it

3. La sospensione, sino all'8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose;
4. L'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
5. La sospensione, sino all'8 marzo 2020, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
6. L'apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, compresa la biblioteca comunale, a condizione che detti istituti e luoghi assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
7. La sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e di quelli per il personale della protezione civile, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020;
8. Lo svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub, a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
9. L'apertura delle attività commerciali, diverse da quelle di cui al punto 7., condizionata all'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori;
10. rigorosa limitazione dell'accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti;

Sono comunque consentite le attività elencate nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01.03.2020, pubblicato sul sito del Comune di Papozze.

Le misure previste dalla presente Ordinanza avranno efficacia dalla data della firma del presente provvedimento fino alle ore 24:00 del giorno domenica 08 marzo 2020. Questa ordinanza potrà essere soggetta a modifiche al variare dello scenario epidemiologico e/o in base alle indicazioni che verranno fornite dagli organi superiori.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello



COMUNE DI PAPOZZE

Provincia di Rovigo

Comune del Parco Regionale Veneto del Delta del Po

C.A.P. 45010 - Tel. 0426/44230 - Fax 0426/44640 - Codice fiscale 81001580299 - Partita IVA 00226990299
E-Mail: papozze@comune.papozze.ro.it

Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

DISPONE

1. la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio.
2. La trasmissione del presente provvedimento:
 - alla Prefettura di Rovigo;
 - alla Regione Veneto;
 - alla Protezione civile della Regione Veneto;
 - all'Istituto Comprensivo Adria Uno;
 - all'Opera Pia "Francesco Bottoni"
 - alla Stazione dei Carabinieri di Papozze per il successivo controllo del rispetto e controllo;
3. La più ampia diffusione del presente provvedimento nel Comune di Papozze mediante affissione di manifesti nei locali pubblici.

IL SINDACO
Mosca Pierluigi